

STATUTO

OPZIONE-C S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORVIETO TR VIA
SARACINELLI 20

Numero REA: TR - 367581

Codice fiscale: 01727340554

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

- Educazione, Istruzione e Formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di empowerment (lett. d), con particolare riferimento alle attività di educazione al lavoro;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali (lett. i);

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) (lett. p);

- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

- Microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (lett. s);

- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. t).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà:

- avvalersi di una struttura con funzioni terapeutico-riabilitative per avviare progetti personalizzati finalizzati all'accoglienza, alla tutela e all'assistenza di persone affette da patologie psichiatriche, attraverso servizi a carattere semi-residenziale;

- attuare percorsi terapeutici per aiutare i soggetti di cui sopra a sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo;

- sostenere il nucleo familiare e tutti coloro che si fanno carico del soggetto affetto da patologie psichiatriche;

- promuovere, sperimentare e applicare modelli assistenziali e riabilitativi orientati al miglioramento della qualità della vita, all'empowerment e al rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona;

- sviluppare continuità terapeutica rispetto ad interventi

riabilitativi psichiatrici per offrire risposte personalizzate, flessibili e dinamiche attraverso supporti mirati al bisogno di ciascuno per un sostegno allo sviluppo dell'autostima, della fiducia in sé, della capacità di costruire relazioni interpersonali adeguate;

- sostenere percorsi di integrazione sociale orientati all'autonomia abitativa e lavorativa;
- promuovere, sperimentare ed applicare modelli organizzativi improntati, oltre che al più rapido ed efficace raggiungimento delle proprie finalità di interesse sociale, anche al miglioramento continuo della sua qualità garantendo la formazione continua del personale e l'attivazione di sinergie con le università e gli Istituti di ricerca.

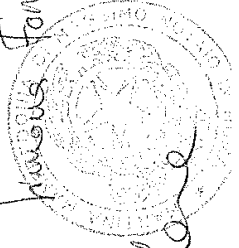
La società potrà svolgere altresì attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o ulteriori attività d'impresa di volta in volta individuate dall'organo amministrativo, impiegando un numero di persone disabili o svantaggiate non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Nel rispetto di quanto indicato all'art. 2 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. n. 112/2017, tale attività di impresa si considera comunque di interesse generale.

Nei limiti delle previsioni di legge, la società potrà svolgere attività diverse, la cui puntuale individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale; a tal fine, la società potrà altresì prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune; assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese. È, peraltro, espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385), sempre nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate in assenza di scopo di lucro per le imprese sociali.

È, altresì, esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata dalla legge a soggetti aventi speciali requisiti non posseduti dalla società stessa, e/o iscritti in appositi albi ed elenchi in cui la società non sia o non possa essere iscritta e/o muniti di speciali autorizzazioni di cui la società sia priva.

art. 5

Kastriot Koxhaj
Fabrizio Maffei
Francesco Tancica

Roberto Tancica

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

La decisione di aumentare il Capitale Sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

Le quote sono indivisibili; nel caso di comproprietà, come nel caso di quote possedute da coniugi in regime di comunione legale i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 C.C..

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La deliberazione d'aumento del capitale deve stabilire le modalità di conferimento, in mancanza di indicazione, il conferimento deve effettuarsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Nel caso di aumento gratuito del Capitale sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio rimane immutata.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

art. 6

Versamenti e finanziamento dei soci

I soci potranno eseguire in proporzione o meno alle quote di partecipazione nel capitale da essi possedute, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Tali finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, laddove effettuati con l'obbligo di rimborso, dovranno provenire dai soci iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi

Kastriot Koxhaj

quanto in appresso meglio indicato.

Nel caso di trasferimenti tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal competente Registro delle Imprese, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio di ciascuno di essi anch'esso indicato nel Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, la scadenza e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta (30) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta in prelazione.

Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelationari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi già posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Decorso l'indicato termine, senza che alcun socio abbia comunicato al cedente l'intenzione di volere esercitare il diritto di prelazione, la cessione dovrà intendersi effettuabile liberamente.

E' riconosciuta alla compagine sociale, che detiene almeno il 25% del capitale sociale, il gradimento del cessionario, se

- Trasferimento mortis causa
- Trasferimento inter vivo sia a titolo oneroso che gratuito al coniuge, ad un ascendente o discendente, a parenti entro il terzo grado, ad affini entro il secondo grado.

Esclusione del socio

Kastriot Koxhaj
Jesane Reforce
Finova Fornica
Carte Reforace

Con decisione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale può essere escluso il socio che:

1. essendosi obbligato ad una prestazione d'opera o di servizi a titolo di conferimento non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
2. sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva oppure sia stato sottoposto ad amministrazione di sostegno;
3. sia sottoposto a procedure concorsuali.

Al socio della cui esclusione si tratta non spetta il diritto di voto. La deliberazione di esclusione è notificata al socio escluso ed avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine il socio può fare opposizione. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione tenendo conto del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017.

Si applicano le disposizioni dell'art. 12) esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

art. 14

Decisioni dei Soci

In tutte le ipotesi in cui la legge o il presente statuto prevedono la decisione dei soci, essa è adottata con il metodo assembleare, tranne quanto precisato nel prosieguo del presente articolo.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione a distanza di non meno di ventiquattro ore dalla prima per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono gli stessi quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2479 del Codice Civile per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano; in caso di assenza o impedimento da parte di costoro, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, ove opportuno, uno o più scrutatori anche non soci.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

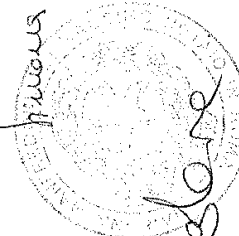
Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

L'assemblea approva a maggioranza dei presenti le modalità di voto su proposta del presidente; il voto deve essere palese, o comunque, deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Su scelta dell'organo amministrativo le decisioni dei soci sulle materie di cui numeri 1), 2) e 3) dell'art. 2479 del Codice Civile, potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto. A tale scopo l'organo amministrativo stabilirà la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto; tale procedura dovrà assicurare il diritto di ciascun socio di partecipare alla decisione, una adeguata

Forneris
Finotto
Feliciani
Refano
Kastriot Koxhox

Presidente

informazione a tutti gli aventi diritto, la conclusione del procedimento nel termine di 15 (quindici) giorni dal suo inizio, ed infine, dovrà prevedere l'adozione della decisione mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
- b) la nomina degli amministratori, del Presidente e dell'eventuale Vice Presidente e l'attribuzione degli eventuali emolumenti agli stessi;
- c) la nomina dei membri dell'Organo di Controllo, che può essere determinato in forma monocratica o collegiale, del Presidente e del Vice Presidente dello stesso, in caso di forma collegiale, e del soggetto incaricato all'attività di revisione legale, ove obbligatoria ai sensi di legge, nonché l'ammontare del compenso e la durata;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni straordinarie che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, D.lgs. n. 112/2017;
- i) tutto quanto previsto ai sensi di legge.

art. 15

Amministratori in generale

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci, in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti;
- c. da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; la determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione è fatta dai soci all'atto della nomina; i soci provvederanno altresì alla nomina del presidente e di un vice presidente; ove non vi abbiano provveduto il presidente ed il vicepresidente saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo

Indipendentemente dalle modalità di firma è competenza degli amministratori come organo collegiale, nel rispetto della previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile, la redazione del progetto di bilancio d'esercizio e di bilancio sociale e dei progetti di fusione e scissione nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 del Codice Civile.

Kastriot Koxhaj

art. 17

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, membri dell'organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di motivata urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo ed il revisore, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica, a parità di voto prevale quello del Presidente, purché il consiglio sia composto da più di due membri.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro verbali di consiglio.

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dagli artt. 2475, comma 5, e 2381, comma 4, del Codice Civile, le proprie attribuzioni delegabili ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più di essi quali consiglieri delegati, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'art. 2381, comma 3, 5 e 6, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, delegare ai singoli amministratori, a dipendenti od anche ad estranei alla Società il compimento di un particolare affare, oppure anche più affari (procuratori ad negotia).

A scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le decisioni del Consiglio medesimo, che dovranno comunque essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con procedure analoghe per modalità a quelle previste nell'ultimo capoverso del precedente art. 14.

art. 18

Kastriot Koxhaj
 Jersona before
 Finance
 Tominex

FOR THE
 PRESIDENT OF THE
 UNITED STATES OF AMERICA

Don & Shereba

attività d'impresa diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dalla società nel rispetto dei limiti di cui al D. Lgs. n. 112/2017 e secondo i criteri delineati con apposite Decreto interministeriale.

art. 19

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, con le stesse modalità e limitazioni dei poteri amministrativi loro delegati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

art. 20

**Particolari modalità di svolgimento delle assemblee
e delle riunioni collegiali**

L'assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche svolgersi in più luoghi, audio-video collegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

art. 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, l'Assemblea dei soci nomina un Organo di Controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e delle scritture contabili, vigilare sulla gestione finanziaria della Società, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di bilancio d'esercizio e redigere apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo e al bilancio sociale prima della loro approvazione da parte dell'organo amministrativo.

L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

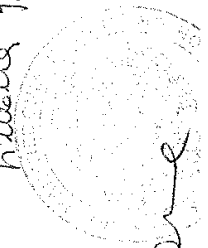
- a) provvedere, ove necessario, a richiedere al Presidente la convocazione o a convocare, in caso di inerzia di questo, il Consiglio di Amministrazione;
- b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.112/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- c) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle specifiche linee guida ministeriali;
- d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali, oppure, in alternativa da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo avrà inoltre le competenze e i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, ed è rieleggibile.

La revisione legale dei conti, ove obbligatoria ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi eventuali di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di

Kastriot Koxhaj
Felixius Kupac
Fuoco Fomica

Carlo R. Bresone

società per azioni.

art. 22

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo dovrà compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio della società, nonché il bilancio sociale. Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale sono presentati ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, per l'approvazione con le maggioranze previste dal precedente art. 14.

La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

La Società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017;

- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La Società destina una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 D. Lgs. n. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 112/2017.

Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, e come tale vietate, le casistiche individuate ai sensi dell'art.

kastriot korhag
 fosiame rufano
 bionova folunian
 Konzeption

di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 11 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 112/2017, i lavoratori nominano un componente del Consiglio di Amministrazione e un componente dell'organo di controllo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dall'organo amministrativo. In ogni caso, le modalità e i contenuti minimi del coinvolgimento devono essere conformi a quanto previsto nelle Linee Guida richiamate nel D. Lgs. n. 112/2017.

art. 26

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci.

Nel caso descritto al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci provvede:

- alla nomina dell'organo della liquidazione determinandone il numero ed i poteri;
- determina le regole di funzionamento del collegio nel caso in cui questi sia formato da una pluralità di componenti;
- indica quelli tra di essi cui è affidata la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dei soci. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle delibere dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, libro V, del codice civile.

In caso di scioglimento per qualunque causa, o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto

dall'art. 12 comma 5 D. Lgs. n. 112/2017.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere, gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

art. 27

Comunicazioni sociali

In tutti gli articoli del presente statuto nei quali viene indicata, come forma di comunicazione obbligatoria, la raccomandata o la raccomandata con ricevuta di ritorno, si intenderà regolarmente adempiuto l'obbligo anche qualora la comunicazione avvenga per raccomandata a mano, posta certificata, fax o qualunque altro mezzo in grado di certificare la data di consegna della comunicazione e la sua ricezione.

art. 28

clausola arbitrale

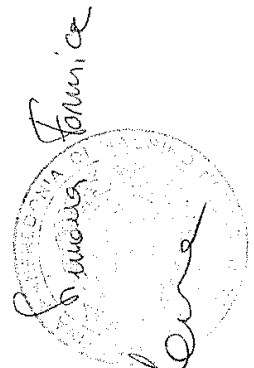
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale saranno devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

art. 29

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle specificamente dettate per le imprese sociali, ex D. Lgs. n.



Fornice Fornice

Conferenza

Kastriot Koxhaj

112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017, in quanto applicabile. Per quanto eventualmente non disciplinato neppure da queste ultime, potrà essere applicata in via analogica ed in quanto compatibile la normativa in materia di società per azioni.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN ORIGINE AI SENSI DEL
DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO
INFORMATICO)
Roma, 15 novembre 2024